



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere
Antonio Maria Gabellone



1

Bari, 03 marzo 2022

Al Presidente V Commissione

SEDE

Via e –mail: quinta.comm@consiglio.puglia.it

Subemendamento all'emendamento n.1 di cui proposta di legge rubricata “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 20/2001 “*Norme generali di governo e uso del territorio*”.

Tenuto conto delle osservazione rese nel referto tecnico del 03.03.2022 a firma della Dirigente della Sezione, Ing. Francesca Pace si ritiene di dover introdurre nell'articolo il richiamo all'osservanza del DM 1444/1965 che regola i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

In conclusione, alla luce delle sopraesposte argomentazioni e di quanto sostenuto nel corso dell'odierna seduta di Commissione Consigliare, si ritiene utile proporre il seguente subemendamento.

TESTO DEL SUBEMENDAMENTO

1. All'articolo 12 della Legge Regionale 20/01 al comma 3, dopo la lettera **e ter)** che così recita:
“variazione della destinazione d'uso del territorio incluso nei comparti destinati ad insediamenti produttivi degli strumenti urbanistici generali vigenti (zone omogenee D) purché rientrante nelle seguenti categorie funzionali: artigianale, commerciale e per la distribuzione, direzionale.

Aggiungere le parole:



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere
Antonio Maria Gabellone



“ In sede di pianificazione attuativa dovrà essere assicurata, in relazione alle attività da insediare, la dotazione di aree a standards di cui all’art. 5 del DM 1444/68”

Clausola di invarianza

Il presente subemendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Con osservanza.

Antonio Maria Gabellone



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere
Antonio Maria Gabellone



2

Bari, 06 febbraio 2022

Al Presidente V Commissione

SEDE

Via e –mail: quinta.comm@consiglio.puglia.it

Proposte di emendamento alla proposta di legge rubricata “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 20/2001 “*Norme generali di governo e uso del territorio*”.

Tenuto conto delle criticità rilevate nella scheda di analisi tecnico normativa della presente proposta di legge si ritiene di dover ulteriormente argomentare quanto segue.

L'istruttoria regionale, dopo la premessa inerente i possibili conflitti di competenza nella legislazione concorrente Stato-Regioni, conclude che “*non emergono disposizioni che possano contrastare con la normativa in esame*”.

Inoltre, l'istruttoria evidenzia la necessità del confronto con gli uffici regionali. A tal proposito, si opina che è opportuno:

1. *accertare la compatibilità del testo normativo con gli eventuali limiti imposti dalla normativa nazionale a tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali.*

La proposta è riferita ai PIP già esistenti e che hanno già scontato le procedure inerenti l'ottenimento dei pareri di ordine paesaggistico ambientale previsti dalle norme.

2. *Verificare gli standard fissati per le varie destinazioni d'uso.*

La norma proposta esplicitamente garantisce all'ultimo capoverso l'obbligatorio rispetto dell'art. 5 del D.P.R. 1444/68.

Circa il riferimento alla modifica introdotta all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 20/2021 con la lettera e ter) il cui testo così recita:



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere
Antonio Maria Gabellone



“Incremento dell’indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0.1 mc/mq, per gli interventi di cui all’art. 51 della L.R. 56/80” si evidenzia che non esiste alcuna attinenza tra il disposto normativo proposto e la modifica alla L.R. 20.01 introdotta di recente con il comma di cui sopra.

Tale modifica attiene infatti alla introduzione di un generico incremento volumetrico che non incide sulle volumetrie dei PIP che mediamente hanno indici di fabbricabilità fondiaria tra 2.0 e 3.0 mc/mq ed a volte anche oltre.

Del resto, la proposta fa riferimento a cambi di destinazione d’uso nell’ambito delle attività produttive e non fa riferimento a indici di fabbricabilità che sono già contemplati dai PIP vigenti.

In conclusione, alla luce delle sopraesposte argomentazioni si ritiene utile proporre il seguente emendamento.

TESTO DELL’EMENDAMENTO

Eliminare le parole “turistico –ricettiva” dalla lett.e) dell’art.12 co. 3 della Legge Regionale n. 20/2001.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Con osservanza.

Antonio Maria Gabellone